



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Civitella del Tronto (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*.

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021.

vista la deliberazione n. 14, dell’11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma delle attività di controllo per l’anno 2021”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l’ordinanza del 17 maggio 2021, n. 22/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco Villani;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di **Civitella del Tronto (TE)** – ente con 4.834 abitanti – acquisito, mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 25 febbraio 2021, protocollo n. 1942.

Al riguardo, l’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e dopo aver verificato la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’Ente ha espresso parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.

Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all’andamento dei residui e dell’esposizione debitoria.

Con nota istruttoria del 12 aprile 2021 sono stati chiesti chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti del rendiconto 2019, ai quali l'Ente ha fornito riscontro in data 10 maggio 2021. Ulteriori delucidazioni sono state chieste per le vie brevi, alle quali l'Ente ha dato riscontro con nota del 13 maggio 2021.

DIRITTO

1. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione n. 121 del 2020 a cui si fa rinvio. La stessa risulta regolarmente pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale.

2. Ciò premesso, a seguito di quanto sopra rilevato e dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

2.1 Il rendiconto 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare del 30 giugno 2020, n. 8, nei termini fissati dal legislatore, tenuto anche conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

2.2 L'Ente chiude con un risultato di amministrazione positivo di euro 858.156 che, a seguito degli accantonamenti, si riduce in un avanzo di euro 158.987, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente in cui la parte disponibile era pari ad euro 244.405.

Si evidenzia l'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) per euro 421.340, a Fondo anticipazione di liquidità (FAL) per euro 198.354, l'appostamento di somme per fondo contenzioso di euro 51.105 (come indicato anche nel questionario oneri da contenzioso trasmesso in data 6 aprile 2021), vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per euro 28.311.

La tabella che segue riporta la scomposizione del risultato di amministrazione dell'esercizio in esame in confronto con l'annualità precedente.

	2018	2019
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	684.834	858.156
Totale parte accantonata	440.429	670.798
<i>FCDE</i>	231.429	421.340
<i>FAL</i>		198.353
<i>Fondo contenzioso</i>	209.000	51.105
Totale parte vincolata	0	28.311
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente</i>	0	28.311
Totale parte destinata agli investimenti	0	0
Totale parte disponibile	244.405	158.987

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati di rendiconto e BDAP. Eventuali scostamenti sono determinati dagli arrotondamenti.

L'Organo di revisione, nel questionario, dichiara che non è stato costituito un accantonamento per passività potenziali in quanto non risultano situazioni pendenti. In merito al fondo per indennità di fine mandato del Sindaco – per il quale l'Organo di revisione dichiara congrue le somme appostate - considerato che dalla scomposizione del risultato di amministrazione non risulta il relativo accantonamento, sono stati chiesti chiarimenti alla luce dei quali è emerso che: *“...in sede di rendiconto non è stato effettuato l'accantonamento al relativo fondo. Pertanto, tale segnalazione di congruità riguarda agli stanziamenti dei capitoli di spesa”*.

Riguardo al calcolo del FCDE si evidenzia una percentuale di accantonamento rispetto al totale dei residui attivi (euro 4.606.943) del 9,15 per cento. Si rileva, tuttavia, che un importo consistente di tali residui – euro 1.112.927 – è relativo ai fondi sisma 2016, e che il valore sale al 24,71 per cento decurtando i residui attivi dei titoli 2,4 e 9.

Si segnala altresì la presenza di un accantonamento al FAL per euro 198.353, quale residuo dell'anticipazione di liquidità ottenuta dall'Ente nell'esercizio 2014 di euro 259.037, da rimborsare in rate costanti in 20 anni. A fronte di questo appostamento, non presente negli esercizi precedenti, è stato chiesto al Comune di fornire una breve relazione sulla contabilizzazione e la sterilizzazione dell'anticipazione ed è emerso quanto segue: *“Prima dell'entrata in vigore dell'art. 39-ter della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto milleproroghe (D.L. 162/2019), che stabilisce appunto che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali devono accantonare il FAL nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni, di cui al D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019, è stato stanziato ed impegnato nel Cap. 2936/0 Titolo IV (20.03-4.05.01.01.001) e annualmente veniva prelevata e versata la rata di rimborso del capitale”*.

Al riguardo questa Corte ricorda che già la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2014/QMIG aveva fissato le regole di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, prevedendo la costituzione di *“apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta”), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti”*.

La stessa Sezione delle Autonomie, con la successiva deliberazione n. 33/2015/QMIG, ha ribadito le medesime regole anche per i bilanci *“armonizzati”* in applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilendo che *“nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013,*

n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Alla luce del quadro sopra riportato, questa Corte ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si invita a proseguire nell'attento monitoraggio dei fondi accantonati e vincolati, richiamando l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di continuare a effettuare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

2.3 In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".* Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 20 del 2019 hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio..."*.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* - che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che *"il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di*

bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")".

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per il Comune in esame, i seguenti risultati.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W= O+Z)
Risultato di competenza	0	16.442	W1 16.442
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	189.971	0	189.971
Risorse vincolate nel bilancio	15.081	0	15.081
Equilibrio di bilancio	-205.052	16.442	W2 -188.610
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	249.459	0	249.459
Equilibrio complessivo	-454.511	16.442	W3 -438.069

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra riportati si evince, per la parte corrente, un risultato di competenza dell'esercizio pari a zero. L'equilibrio di bilancio è negativo, a seguito delle risorse accantonate stanziare e delle risorse vincolate nel bilancio d'esercizio pari ad euro 205.052.

Il prospetto evidenzia anche l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli esiti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. Tale valore, nell'esercizio 2019, è negativo e pari ad euro 454.511, dopo le variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto di euro 249.459.

Alla luce del risultato di competenza di parte corrente conseguito, è stato chiesto di indicare

se fossero in corso di adozione misure correttive al fine di ripristinare l'equilibrio ed è emerso che: " tale situazione di disequilibrio è stata superata e recuperata da un'attività amministrativa attenta con un atteggiamento prudentiale per quanto riguarda le spese a garanzia di una sana e corretta gestione finanziaria dell'ente, nonché da un bilancio di previsione in grado di preservare comunque gli equilibri futuri".

Questa Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale, pari ad euro 16.442, corrispondente sia al risultato di competenza, sia all'equilibrio di bilancio come pure all'equilibrio complessivo, stante l'assenza di accantonamenti e vincoli di parte capitale posti in sede di bilancio di previsione e di variazioni degli appostamenti nel rendiconto, si determinano i seguenti saldi finali: risultato di competenza (W1) euro 16.442; equilibrio di bilancio (W2) negativo e pari ad euro 188.610 e un disequilibrio complessivo (W3) di euro 438.069.

Alla luce dei valori conseguiti, ricordando che gli importi W2 e W3 sono determinati, per l'esercizio 2019, ai soli fini conoscitivi, questa Corte raccomanda un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria.

L'Organo di revisione ha attestato che il responsabile finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio. Si raccomanda che tali controlli abbiano effettiva rilevanza nelle decisioni gestionali.

2.4 Si osserva un fondo cassa finale di euro 2.252.857, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente quando era pari a 2.175.154, con una giacenza di cassa vincolata pari ad euro 508.965.

Gestione della liquidità	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio	2.040.366	2.175.154
Riscossioni	8.220.647	5.706.279
Pagamenti	8.085.859	5.628.576
Saldo di cassa al 31 dicembre	2.175.154	2.252.857
Fondo cassa vincolato	554.505	508.965

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati di rendiconto e BDAP

Si osserva, inoltre, che il Comune non ricorre ad anticipazione di tesoreria e ad anticipazione di liquidità nell'esercizio in esame.

Questa Corte rileva, altresì, una riduzione delle riscossioni pari a circa euro 2.500.000. A conferma di ciò, si evidenzia un indicatore della capacità di riscossione delle entrate proprie del 19,45 per cento, inferiore rispetto al limite dettato dalla norma (\geq al 22%). Al riguardo

l'Ente ha dichiarato quanto segue: *“Nel corso del 2019 l'ente ha perso l'unità dedicata all'ufficio tributi e tale evento ha determinato una contrazione dell'attività di accertamento e riscossione dell'ente. Da qui la necessità di riorganizzare completamente l'ufficio tramite l'affidamento del servizio ad una società esterna in attesa della conclusione della procedura concorsuale bloccata a causa della situazione pandemica”...e ancora “l'Ente nel frattempo ha affidato il servizio di gestione del tributo TARI alla società Poliservice SpA come complemento al servizio già loro affidato della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; per il miglioramento dell'azione di accertamento e riscossione dei tributi locali IMU/TARI, l'Ente ha incaricato la società specializzata ABACO SPA di Padova che da 40 anni opera nel settore della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti Locali ed ha in essere ad oggi oltre 700 gestioni comunali; il Comune di Civitella del Tronto sta gestendo da 5 anni lo Stato di Emergenza Nazionale a seguito dei notevoli danni subiti dal Sisma Centro Italia del 2016 che ha avuto – fra le tante conseguenze – la difficoltà di riscossione dei tributi comunali sospesi o del tutto annullati per le inagibilità dei fabbricati che hanno modalità di incasso straordinarie con rimborsi da parte dello Stato e contabilizzati diversamente dagli incassi ordinari”.*

Alla luce del quadro delineato, pur riscontrando che trattasi di un Comune rientrante nel cratere sismico del Centro Italia, si invita l'Ente ad attivare le necessarie misure al fine di incrementare le riscossioni, a tutela dell'interesse pubblico garantito da servizi pubblici adeguatamente e correttamente finanziati.

2.5 Questo Collegio segnala che il Comune presenta un indice annuale di tempestività dei pagamenti, per il 2019, pari a 53,33 in aumento rispetto all'esercizio precedente (37,73). Considerato il valore dell'indice di tempestività del 2019 - secondo gli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una *“cultura dei pagamenti rapidi”* - si invita al rafforzamento e ad una costante vigilanza degli effetti delle azioni correttive da attivare al fine di un efficientamento dei propri uffici, con ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o altre forme automatizzate, onde riportare, nei tempi indicati dalla normativa, le procedure di pagamento.

2.6 L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, con atto di Giunta comunale munito del parere dell'Organo di revisione che ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri della loro determinazione.

2019	Residui attivi	Residui passivi
Residui iniziali	4.458.469	5.657.828
Residui finali	4.606.943	5.883.291
% Riscossioni /Pagamenti	36,81	27,67
% Formazione dei residui	30,88	33,81

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati indicati in tabella emerge un totale dei residui attivi pari a euro 4.606.943, in aumento

rispetto al 2018 di euro 148.474, e un totale dei residui passivi pari a euro 5.883.291, anch'esso in incremento di euro 225.463 rispetto all'annualità precedente, con percentuali di formazione dei residui attivi pari a 30,88 e dei residui passivi del 33,81 per cento.

Si osserva altresì una scarsa percentuale di riscossione dei residui - pari al 36,81 per cento -, analogamente a quella dei pagamenti del 27,67 per cento.

Analizzando la composizione dei residui attivi emerge che euro 1.185.756 - pari al 39,41 per cento - sono espressione della competenza 2019; euro 975.476, pari al 21,18 per cento sono relativi al 2018 e i restanti euro 1.815.711 - pari al 39,41 per cento - riguardano residui dell'anno 2017 e precedenti. Tali ultimi residui sono riferiti in prevalenza a trasferimenti correnti (euro 833.885) e ad entrate in conto capitale (euro 320.094).

Relativamente ai residui passivi si osserva, invece, che il 35,27 per cento (euro 2.075.231) rappresentano residui di competenza, il 31,21 per cento (euro 1.836.015) sono relativi all'annualità 2018 ed il restante 33,52 (euro 1.972.045) riguardano residui dell'anno 2017 e precedenti. Si tratta in prevalenza di residui relativi alle spese correnti (euro 1.452.969).

Alla luce del quadro sopra riportato, questa Corte raccomanda un'attenta analisi dei residui, che - oltre a determinare un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie - permetta la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, infatti, indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 2016, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Questa Corte vigilerà su tale aspetto in sede di analisi dei futuri rendiconti.

2.7 Si rileva che con deliberazione consiliare n. 30 del 30 dicembre 2020 - trasmessa a questa Corte solamente in data 10 maggio in sede di riscontro istruttorio -, l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019, stabilendo il mantenimento delle partecipazioni nella:

- Ruzzo Reti Spa, che si occupa della gestione del servizio idrico: quota del 2,27 per cento;
- Consorzio turistico dei Monti Gemelli, si occupa della valorizzazione turistica del territorio montano del Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del Monte Foltrone: quota di partecipazione 10 per cento;
- Società consortile Gran Sasso Laga S.r.l., che offre servizi di sostegno all'attività rurale: quota dello 0,57 per cento;
- Innovazione S.p.a. - in liquidazione: quota dell'1 per cento;
- ERSI Abruzzo - in liquidazione: quota del 2 per cento.

Dalla deliberazione citata si legge che la Società Innovazione S.p.a. non presenta bilanci dal 2015. La stessa non riesce ad approvare il bilancio finale di liquidazione per l'assenza del socio di maggioranza (ARAP Azienda Regionale per le Attività Produttive) e che pertanto non è possibile in alcun modo alienare la quota posseduta. In merito alla partecipazione in ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico, ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione) lo stesso è stato posto in liquidazione e dal 2014, a seguito delle delibere di AEEGSI (oggi ARERA) 46/2014/IDR e 490/2014/R/IDR tutte le spese di funzionamento dell'ATO sono poste a carico del gestore esentando del tutto dalla partecipazione finanziaria i Comuni aderenti.

Questa Corte invita ad un attento monitoraggio dei processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società, affinché siano definiti e ultimati in modo efficace dal Comune, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.

Analogamente si ritiene necessario attenzionare il Consorzio turistico dei Monti Gemelli, alla luce della perdita registrata nell'esercizio 2016 (euro 38.693) e degli esigui utili realizzati nel biennio 2017/2018, di euro 676 ed euro 758, ai fini di contenere eventuali ulteriori costi per l'Ente.

Si ricorda, altresì, che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Relativamente agli organismi partecipati, l'Organo di revisione alle domande se:

- il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento;
- si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;

risponde: *“NON RICORRE LA FATTISPECIE”*. Stante la presenza di partecipazioni detenute dal Comune, è stata svolta un'autonoma istruttoria nell'ambito della quale il Comune ha dichiarato che: *“il sistema consente assolutamente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniale tra l'ente e le sue società partecipate. Dall'attività di asseveramento risulta che non esistono situazioni creditorie e debitorie tra l'ente e le società partecipate. Per quanto riguarda altri*

organismi partecipati (consorzi, enti d'ambito) emerge una situazione creditoria nella quale sono previsti incassi a favore dell'ente per un importo di circa € 700.000,00".

Questa Sezione invita ad una puntuale ricognizione dei crediti e debiti con gli organismi partecipati e ribadisce l'importanza di raggiungere la certezza di tali rapporti finanziari, in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante.

2.8 Si evidenzia, ancora, che l'Ente ha correttamente trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo nell'esercizio in esame, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. L'impegno di spesa per l'annualità 2019 è pari ad euro 99, nei limiti previsti dall'art. 6 del d.l. n.78 del 2010.

2.9 Con nota istruttoria è stato, inoltre, chiesto all'Ente di comunicare l'eventuale esistenza - presso l'Amministrazione - di programmi di spesa finanziati con fondi europei e di fornire una breve relazione sul loro stato di attuazione. In merito l'Ente ha dichiarato di non averne in corso.

2.10 È stato chiesto, altresì, al Comune di fornire una breve relazione sullo stato della ricostruzione post-sisma e sugli investimenti effettuati in difesa del territorio. Al riguardo l'Ente ha comunicato quanto segue: *"Il Comune di Civitella del Tronto ha già approntato un piano per la ricostruzione pubblica, in parte già in attuazione con lavori in corso. In particolare, con i fondi sisma 2016 si sta realizzando il plesso scolastico nel Capoluogo che ospiterà, dal prossimo anno scolastico 2021/2022, la nuova scuola dell'infanzia e la palestra a servizio dell'intero complesso che, dal 2017, ospita anche la nuova scuola primaria e secondaria di primo grado costruita pienamente antisismica con i fondi della Protezione Civile. Si stanno inoltre realizzando i lavori di costruzione di nuovi alloggi per l'emergenza abitativa post sisma in frazione Rocche di Civitella, Si stanno inoltre avviando i lavori per il ripristino dell'ingresso della Fortezza Cinquecentesca, sempre con fondi Sisma Centro Italia 2016. Per le altre opere del piano sono in corso le procedure per gli affidamenti dei lavori o della progettazione esecutiva. E in essere il piano di delocalizzazione della frazione di Ponzano, distrutta dalla frana del febbraio 2017, con l'approvazione dello stesso da parte della struttura commissariale (primo caso dell'intero cratere sismico), l'acquisto effettuato dei terreni e la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria. Per gli investimenti in difesa del suolo, sono in corso i lavori - per € 1.250.000 - di consolidamento della parete rocciosa nel Capoluogo come anche si sta completando la progettazione esecutiva per gli interventi di mitigazione del rischio idro-geologico nella porzione di frazione di Ponzano non interessata dall'evento franoso sopra ricordato".*

2.11 È stato chiesto, infine, all'Amministrazione di comunicare le modalità di accertamento e riscossione dei fondi per l'emergenza pandemica e l'eventuale minor gettito generato dal

Covid-19. In merito, l'Ente ha dichiarato che: *“I fondi legati all'emergenza pandemica riscossi dall'ente sono di natura prettamente statale. Tuttavia, possono essere così suddivisi:*

Fondi statali: v/ € 77.700,02 Fondo di solidarietà alimentare; v/ € 2.806,28 Finanziamento operazioni di sanificazione e disinfezione locali v/ € 3.767,61 Finanziamento operazioni di sanificazione e disinfezione locali seggi elettorali v/ € 518,72 Finanziamento straordinario polizia locale v/ € 10.524,43 Finanziamento centri estivi o/ € 212.992,02 Fondo funzioni fondamentali.

Fondi regionali: v/ € 2.421,52 Art. 7 D.G.R. 450 del 2020

Altri soggetti: € 15.000,00 da BIM Vomano Tordino.

Per quanto riguarda il minor gettito generato dal Covid – 19 nell'esercizio 2020 rispetto al 2019 può essere quantificato in un importo di circa € 200.000,00 per l'IMU. Per quanto riguarda invece la TARI il dato non è disponibile in quanto l'incasso del saldo 2020 è stato spostato nel 2021”.

Questa Corte si riserva di verificare la rendicontazione di tali fondi in sede di analisi del prossimo rendiconto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere tutte le azioni necessarie al rafforzamento della fase di riscossione dei residui e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Civitella del Tronto (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA